

SCHEMA CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

CITTA' DI MANFREDONIA

Provincia di Foggia

OGGETTO: CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE, PER LA VALORIZZAZIONE, SISTEMAZIONI E/O MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE

L'annodel mese di del giorno in Manfredonia e nel Palazzo di Città, sito alla Piazza del Popolo n.8, con la presente scrittura privata, da valere a tutti gli effetti di legge,

TRA

1), nato a il, Dirigente
, il quale interviene esclusivamente in nome e per conto e nell'interesse del Comune di Manfredonia, Codice fiscale e Partita I.V.A. n., giusta, di seguito denominato “.....”;

E

2), nato a il
.....,

CF....., residente , che interviene in qualità di , di seguito denominato “Sponsor”;

PREMESSO CHE

1. il Consiglio Comunale con Deliberazione n. 35 del 12/10/2016, ha approvato il “Regolamento per la valorizzazione e manutenzione delle aree verdi pubbliche mediante contratti di sponsorizzazione e di collaborazione con soggetti privati”, ai sensi dell'art. 43 della L. 449/97, dell'art. 119 del D.Lgs.267/200 e dell'art. 19 26 del D.Lgs.50163/106;

2. la Giunta Comunale con Deliberazione n. 235 del 22/11/2016, ai sensi dell'art. 2 del citato Regolamento, ha approvato l'elenco delle aree a verde, nonché le condizioni e il periodo di gestione per ciascun'area, ai fini della valorizzazione e manutenzione;

3. con Determinazione del dirigente del 6° Settore n. ... del, è stato approvato lo schema del presente contratto di sponsorizzazione, nonché l'avviso pubblico per l'individuazione degli Sponsor;

4. a seguito di avviso pubblico, con Determinazione del dirigente del n. del è stato individuato il sopracitato quale “Sponsor” per la valorizzazione /manutenzione dell'area a verde

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1) Oggetto del contratto

Costituisce oggetto del presente contratto il rapporto di sponsorizzazione tecnica con per la sistemazione e manutenzione delle aree a verde di seguito indicate:

- 1) Via/Piazza ;
- 2)

Art.2) Obblighi a carico dello Sponsor

Lo “Sponsor” assume l’obbligo di:

- a) eseguire i lavori di sistemazione e manutenzione delle aree a verde site in, in conformità alla proposta presentata dallo stesso Sponsor ed allegata al presente contratto. Le attività dovranno essere eseguite da imprese specializzate nel settore della manutenzione e gestione del verde pubblico e arredo urbano, avente i requisiti di qualificazione previsti dalla vigente normativa in materia e una polizza assicurativa R.T.C. valida per tutta la durata della sponsorizzazione, a cui lo “Sponsor” si affida a proprie spese, e dovranno iniziare entro giorni dalla data del presente atto;
- b) trasmettere al Comune il contratto con il quale lo “Sponsor” affida i lavori di che trattasi alla impresa specializzata, nel caso di sostituzione dell’impresa di cui al successivo art. 5;
- c) mantenere le aree verdi nelle migliori condizioni di manutenzione e con diligenza;
- d) non recintare l’area;
- e) non impedire l’uso pubblico dell’area;
- f) osservare le norme in materia di trasporto e smaltimento rifiuti;
- g) qualsiasi elemento arboreo, impiantistico e di arredo urbano inserito nell’area dallo Sponsor si intende acquisito al patrimonio comunale al momento della sua realizzazione e lo Sponsor non potrà pretendere alcun corrispettivo, rimborso e/o indennizzo per quanto realizzato;
- h) non apportare variazioni e innovazioni rispetto alle pattuizioni stabilite nel contratto, senza la preventiva approvazione dal Comune;
- i) rimuovere i cartelli di cui al successivo art.5, al termine del presente contratto.

Art.3) Responsabilità a carico dello Sponsor

Lo “Sponsor” assume totalmente la responsabilità sia civile, sia penale in caso di infortuni o danni provocati a persone e/o cose, causati da cattiva manutenzione dell’area, negligenza o imperizia, durante l’esecuzione delle attività;

Art.4) Obblighi del Comune

Il Comune effettuerà la vigilanza ed il controllo sul rispetto degli obblighi contrattuali assunti dallo Sponsor.

Qualora fossero riscontrati casi di negligenza, il Comune procederà ad una formale contestazione nei confronti dello Sponsor, richiedendogli le opportune spiegazioni e intimandogli l’obbligo ad adempiere.

L’Amministrazione Comunale potrà, a suo insindacabile giudizio, intervenire con lavori e/o opere ritenuti necessari presso l’area affidata, dandone comunicazione allo “Sponsor”.

Art.5) Contratto di affidamento tra lo Sponsor e la ditta specializzata

Si da atto che lo “Sponsor” con nota del, assunta al protocollo comunale il al n., ha trasmesso il contratto con il quale lo Sponsor ha affidato i lavori

di che trattasi alla ditta specializzatacon sede aP.IVA, contenente gli elementi del presente contratto.

Art.6) Cartelli di sponsorizzazione

A fronte della gestione e cura gratuita delle aree verdi, l'Amministrazione Comunale concede un ritorno di immagine mediante la possibilità, per lo "Sponsor", di installare nell'area cartelli di dimensioni non superiori a m 0,40 x m 0,60, che riporteranno lo stemma del Comune ed eventualmente il logo dello sponsor e la seguente dicitura: "Spazio a verde curato da: nome sponsor" oppure "Spazio a verde realizzato e curato da: nome sponsor", con tipologia e caratteristiche indicate dall'ufficio tecnico ed allegate al presente contratto.

Il numero dei cartelli da installare è in funzione della superficie dell'area a verde e potranno essere posizionati fino ad un massimo di tre cartelli per singola area, così definito:

- fino a 500 m² n.1 cartello;
- da 500 a 1.000 m² n.2 cartelli;
- oltre 1.000 m² n.3 cartelli.

Art.7) Personale impiegato nel servizio

Il rapporto di lavoro tra il personale dipendente dell'impresa specializzata e la stessa impresa incaricata dallo "Sponsor" ad eseguire i lavori, dovrà essere regolato dai vigenti contratti di lavoro nel rispetto delle leggi e dei regolamenti, nonché dalle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al D. Lgs 81/2008.

Il Comune resta estraneo a qualunque controversia che dovesse eventualmente sorgere tra lo "Sponsor" e l'impresa specializzata.

Art.8) Durata del contratto

Il presente accordo ha validità a decorrere dalla data odierna.

La consegna dell'area da parte del Comune avviene contestualmente alla firma del presente contratto. Da questo momento lo "Sponsor" è autorizzato ad effettuare gli interventi sull'area verde oggetto del contratto.

Prima della scadenza del contratto, lo "Sponsor" potrà richiedere una proroga di pari durata.

Alla scadenza del contratto, nonché nei casi di risoluzione o recesso dello stesso, l'area viene riconsegnata senza nessuna formalità.

Art.9) Risoluzione

Il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile a tutto danno e rischio dello "Sponsor", con riserva altresì di risarcimento dei danni accertati qualora venga accertato:

- a) violazione degli obblighi contrattuali di cui all'art. 2;
- b) inosservanza degli obblighi concernenti le norme di sicurezza (legge D.lgs 81/08).

Art.10) Divieto di cessione del contratto

E' vietata la cessione, anche parziale dell'accordo.

L'inosservanza di tale divieto comporterà la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'Art.1456 C.C.

Art.11) Annullamento del contratto

Qualora trascorsi giorni dalla data di sottoscrizione del contratto, lo "Sponsor" non avrà iniziato le attività di ripristino e/o manutenzione dell'area, il Comune potrà annullare il presente contratto e riprendere in carico l'area a verde.

Art.12) Condizioni e disposizioni generali di contratto.

Lo Sponsor con la firma del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341, comma 2 e 1342 C.C., tutte le clausole previste nel presente contratto, nonché le clausole contenute in disposizione di legge e regolamenti nel presente atto richiamate. L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente contratto deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite; in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 del C.C.

Art.13) Recesso unilaterale

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art.1671 del C.C. La superficie oggetto della presente convenzione è inclusa nel patrimonio verde pubblico in carico alla manutenzione ordinaria svolta dell'Amministrazione Comunale.

Di tale informazione ne sono a conoscenza entrambe le Parti impegnate nel presente contratto che, pertanto, si assoggetta a quanto previsto dall'art.1353 C.C.

Pertanto ai sensi del precedente articolo e dell'art.1373 C.C. l'Amministrazione Comunale si avvale della facoltà di recedere il presente contratto per ragioni di pubblico interesse ed utilità.

Art.14) Controversie

L'Autorità giudiziaria competente è il Tribunale del foro di Foggia. E' escluso il ricorso al giudizio arbitrale.

Art.15) Documenti che fanno parte del contratto.

Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti del Comune, i seguenti documenti:

- costo degli interventi previsti, indicati dallo "Sponsor" in sede di offerta;
- elaborati tecnici, presentati dallo "Sponsor" in sede di offerta, costituiti da
- tipologia e caratteristiche dei cartelli di sponsorizzazione.

Art.16) Spese contrattuali, Imposte e Tasse

Sono a carico dello "Sponsor" tutte le spese contrattuali, imposte, tasse e bolli attinenti e dipendenti dal presente contratto.

Art.17) Norme finanziarie

Ai sensi dell'art.11 del citato Regolamento, l'istallazione di cartelli collocati nell'area verde mantenuta, indicanti il nome del soggetto "sponsor" e le altre forme di comunicazione che saranno adottate per pubblicizzare la collaborazione dello "Sponsor" con il comune, non sono da ritenersi "iniziativa pubblicitaria" in senso stretto, ma attività da considerarsi di pubblico interesse e di necessaria visibilità a favore dello "Sponsor" che si fa carico degli oneri derivanti dalla manutenzione di aree verdi. Pertanto, non si concretizza la fattispecie di cui all'art. 1 del "Regolamento per l'applicazione del Canone sulle Iniziative Pubblicitarie approvato con del di C.C. n.127 del 21/12/2008 ", con la conseguenza che il canone dovuto può ritenersi compensato da tale prestazione. Ai fini fiscali le spese di sponsorizzazione essendo "spese di pubblicità" sono interamente deducibili dal reddito (art. 108.c.2 ex art 74 c.2 DPR 917/86).

Articolo 18) Norme finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si fa riferimento alle norme vigenti ed, in particolare, al Codice Civile, al Codice della Strada ed al relativo Regolamento di attuazione, alle prescrizioni comunali ed a quanto contenuto nell'avviso pubblico.